

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VERONA  
Terza Sezione Civile**

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. Omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno  
2016, promossa da

BANCA

- PARTE ATTRICE OPPONENTE -

**CONTRO**

SOCIETA'

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;

Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 16.3.2017, in atti;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Premesso che la presente sentenza viene redatta senza *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo”* e con motivazione consistente nella *“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”*, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;

considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145);

richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile, SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642) secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

*Sentenza, Tribunale di Verona, dott. Fabio D'Amore n. 2089 del 30 agosto 2017*

richiamato il contenuto assertivo dell'atto di citazione, con il quale BANCA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Omissis, emesso dal Tribunale di Verona il 25.2.2016 - con quale era stato ad essa ingiunto di consegnare a Società copia del contratto di conto corrente n. Omissis e di rifondere le spese della procedura monitoria – chiedendo la condanna della società convenuta ex art. 96 c.p.c.;

richiamato altresì il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale la società convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo in subordine la condanna della banca al risarcimento dei danni;

richiamato infine il contenuto delle ulteriori memorie depositate dalle parti; osservato che per costante giurisprudenza *“la pretesa alla documentazione si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta nel negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.)”* (Cass. 11004/2006; Cass. 12093/2001; Cass. 4598/1997);

che il diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca a prescindere dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce (Cass. 11004/2006);

**che nel caso di specie la banca opponente ha espressamente ammesso di non aver consegnato la documentazione contrattuale richiesta aggiungendo che, pur avendola cercata presso i propri archivi, la stessa, relativa a rapporto acceso nel 1999 ed estinto nel 2011, non è stata reperita né verosimilmente lo sarà in futuro;**

che la banca ha altresì documentato di aver riscontrato la richiesta della SOCIETA' con comunicazione in data 26.6.2014, nella quale ha rappresentato che nei propri archivi non era stato reperito il contratto di conto corrente n. Omissis e che pertanto non era in possesso della documentazione richiesta dall'odierna convenuta (doc. 1 di parte opponente);

che alla luce delle deduzioni della banca opponente, che hanno palesato la ricorrenza di un'impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna di copia del contratto di conto corrente n. Omissis, deve ritenersi venuto meno l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale oggetto di ingiunzione;

che conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato;

che la domanda subordinata di condanna della banca opponente al risarcimento del danno non può essere accolta dal momento che, se è vero che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al debitore (ossia alla banca opponente) estingue l'obbligazione originaria ma fa sorgere l'obbligazione di risarcimento del danno, la società convenuta opposta non ha dato la prova di aver effettivamente subito un danno risarcibile in conseguenza della mancata consegna della documentazione contrattuale richiesta;

che infatti, come osservato nell'ordinanza in data 16.11.2016, e posto che per i contratti bancari è prescritta la forma scritta a pena di nullità, l'accertata impossibilità di acquisire la documentazione contrattuale richiesta imputabile alla banca ben potrà essere valutata dal giudice dell'eventuale giudizio di ripetizione di indebito che la società convenuta opposta dovesse instaurare nei confronti della banca opponente, facendone discendere le opportune conseguenze sul piano della prova e della concreta disciplina del rapporto di conto corrente;

*Sentenza, Tribunale di Verona, dott. Fabio D'Amore n. 2089 del 30 agosto 2017*

che in virtù della sua prevalente soccombenza la società convenuta opposta va condannata a rifondere alla banca opponente le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, avendo riguardo al valore della causa e con il compenso spettante al difensore della parte vincitrice liquidato in base all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate;

che nel quadro sopra descritto va rigettata la domanda della banca opponente di condanna della società convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che, pur in presenza del presupposto oggettivo della totale soccombenza, non appaiono sussistere gli estremi della cd. lite temeraria, non essendo ravvisabile nella condotta della parte soccombente l'ulteriore presupposto soggettivo del dolo o della colpa grave.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:

a) revoca il decreto ingiuntivo n. Omissis, emesso dal Tribunale di Verona il 25.2.2016, e rigetta le ulteriori domande proposte dalla società convenuta opposta;

b) condanna la società convenuta opposta a rifondere alla banca opponente le spese del presente giudizio che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed Iva (se dovuta) come per legge;

c) rigetta la domanda della banca opponente di condanna della società convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Così deciso in Verona, il Omissis

Il Giudice  
(dott. Fabio D'Amore)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*